



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI "

VIA SEGANTINI 41 - 22077 OLGiate COMASCO (CO)

Codice Fiscale: 95121970131 Codice Meccanografico: COIS011006

ALLEGATO 1

LA VALUTAZIONE NELLA DAD

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO "INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA"

(Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 8/04/2020)

Documento approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 29/05/2020

INTRODUZIONE

A causa della situazione di emergenza derivante dalla diffusione di Covid-19, la scuola, nell'impossibilità di svolgere attività didattiche in presenza a partire dal 24/02/2020, ha necessariamente e tempestivamente ripensato la sua azione, attivando forme di **didattica a distanza (DaD)**.

Con il documento "INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA" (approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 8/04/2020) sono state approvate LINEE GUIDA per sostenere e indirizzare l'operato quotidiano dei docenti della nostra scuola, formalizzando le azioni concordate fino a quel momento in via informale in merito alla DaD e recependo le indicazioni della nota MI n. 388 del 17-03-2020.

Considerato il continuo divenire della situazione di emergenza, era già allora stato previsto che il documento potesse essere integrato o modificato secondo necessità.

In particolare, per la valutazione, solo la recente pubblicazione della **OM n. 11 del 16/05/2020** ha fornito alle scuole indicazioni puntuali in merito alle attività conclusive dell'anno scolastico.

Articolo 1

1. La presente ordinanza definisce **specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali** di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

(OM n. 11 del 16/05/2020)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE NELLA DAD APPROVATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI (8/04/2020)

Già nel documento "INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA" (approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 8/04/2020):

- si precisava l'impossibilità di riprodurre tempi, modalità e approcci tipici dell'attività in presenza e, pertanto, la necessità di considerare le numerose variabili in gioco: diversità di opportunità, strumenti, tempo e situazione familiare, ecc..;
- si prevedeva l'opportunità di valutare le competenze trasversali quali l'impegno dimostrato nel realizzare le attività proposte, la puntualità nella consegna dei compiti, i contenuti dei compiti consegnati, la partecipazione e l'interazione nelle attività sincrone;
- si sottolineava l'importanza di valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli alunni;
- si dichiarava come, in attesa di indicazioni del Miur, fosse necessario raccogliere, conservare e comunicare in itinere tutti gli elementi valutativi raccolti (compreso il voto numerico), inserendoli sul registro elettronico accompagnati dalla compilazione della voce "giudizio pubblico" (se si trattava di voto numerico, spuntando la voce "non fa media");
- si stabiliva che tutti gli elementi valutativi raccolti (non solo i voti numerici) sarebbero stati utilizzati ai fini degli scrutini finali, seguendo le modalità che il Ministero avrebbe in seguito fornito.

AGGIORNAMENTO DELLE PROGETTAZIONI

Come indicato nella Nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020, nel mese di aprile, tutti i docenti e i consigli di classe hanno provveduto a rimodulare per ogni classe le progettazioni definite a inizio anno scolastico. La necessità di tale riprogettazione è ribadita nell'OM n. 11.

Articolo 2

1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all'articolo 6.

(OM n. 11 del 16/05/2020)

Le progettazioni riesaminate attraverso un allegato al MO 15.02 sono state comunicate agli studenti e depositate agli atti della scuola.

CRITERI DI VALUTAZIONE

“La valutazione mira a definire il “profilo” cognitivo ed educativo di uno studente: i docenti, infatti, tenuto conto dei risultati disciplinari ottenuti con le prove di verifica e degli obiettivi educativi prefissati dal Consiglio di Classe e/o dal Collegio dei Docenti, esprimono un giudizio che costituisce la sintesi pedagogica del processo formativo compiuto dall’alunno in un arco di tempo stabilito. La valutazione intermedia e la valutazione conclusiva non sono pertanto la somma meccanica o la media matematica delle valutazioni parziali che le hanno determinate, ma sono l’esito del processo di apprendimento considerato nel suo insieme”. (PTOF 2019-2022)

Questa premessa, contenuta nel PTOF dell'Istituto, focalizza l'attenzione non tanto sulle singole prestazioni degli studenti o sulla mera “somma” o “media” di indicatori numerici, quanto sul processo di apprendimento.

Da quando sono state sospese le lezioni in presenza (24/02/2020), il processo di apprendimento è stato certamente influenzato da diversi fattori:

- modalità e frequenza dell'interazione tra docente e studenti;
- canali e strumentazioni tecniche adottate dal docente e a disposizione dei discenti;
- attenuazione delle occasioni di *peer education* offerte dalla condivisione di esperienze con i compagni di classe e di momenti di apprendimento legati alla progettualità di istituto.

Ciò premesso, l'OM 11 prevede che il collegio dei docenti possa integrare, ove necessario, i criteri di valutazione già approvati nel PTOF.

Articolo 2

2. Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

(OM n. 11 del 16/05/2020)

L'OM stabilisce che l'attività didattica svolta a distanza concorre alla valutazione finale, che sarà espressa in decimi.

Articolo 4

2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

3. [...]

4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.

(OM n. 11 del 16/05/2020)

Visto quanto già previsto nel nostro PTOF 2019-2022 (le valutazioni conclusive "non sono ... la somma meccanica o la media matematica delle valutazioni parziali che le hanno determinate, ma sono l'esito del processo di apprendimento considerato nel suo insieme"), **concorreranno alla definizione delle valutazioni di fine anno:**

- **tutti i voti** come specificati nel "Quadro di riferimento per la valutazione delle prestazioni scolastiche degli allievi" contenuto nel PTOF, **le valutazioni e i giudizi registrati nel periodo antecedente l'interruzione** dell'attività didattica in presenza (fino il 22/02/2020);
- **tutti i voti in decimali** che successivamente al 24 febbraio sono stati registrati con la dicitura "non fa media" a significare il diverso contesto in cui sono stati rilevati;
- **tutti gli esiti delle prove in qualsiasi forma** (lettere, simboli, commenti, punteggi, ecc..) **registrati** successivamente al 24 febbraio;
- **le registrazioni e le comunicazioni di quanto osservato** in relazione ai seguenti aspetti:
 - **livello di attenzione e partecipazione** alle iniziative della didattica a distanza;
 - **partecipazione e interazione** nelle attività sincrone;
 - **impegno dimostrato** nel realizzare le attività proposte,
 - **puntualità nella consegna dei compiti,**
 - **livello di acquisizione delle competenze trasversali e abilità** previste nel riesame della progettazione didattica.

Analogamente, per quanto riguarda **l'attribuzione del voto di condotta**, gli indicatori previsti nel PTOF 2019-2022 ("frequenza", "rispetto delle regole", "impegno", "partecipazione") si intendono applicati anche al contesto delle attività svolte a distanza.

ESITO DELLO SCRUTINIO

Rispetto a quanto indicato nel PTOF d'Istituto in merito agli esiti degli scrutini finali (promozione, sospensione del giudizio, non promozione) per l'a.s. 2019-20 l'OM 11 prevede quanto segue:

Articolo 4

3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. [...]
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

(OM n. 11 del 16/05/2020)

Come indicato al comma 5 dell'art. 4, per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, non è previsto il consueto sistema dei debiti con verifica del recupero a fine agosto, ma sarà predisposto un PAI , Piano di Apprendimento Individualizzato (v. successivo art. 6, comma 1, OM 11).

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

L'ammissione alla classe successiva in deroga a quanto attualmente previsto (sospensione del giudizio con assegnazione di debiti) e l'interruzione delle attività extracurricolari svolte a scuola, delle iniziative complementari di formazione, sportive, di volontariato comportano la parziale ridefinizione dei criteri di attribuzione del credito come indicati attualmente nel PTOF.

Articolo 4

5. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento¹.

¹ Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

6. [...] Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo². Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

(OM n. 11 del 16/05/2020)

Il credito per gli studenti delle classi terze e quarte nell'a.s. 2019-20 è integrato con la fascia "media inferiore a sei decimi":

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno
M < 6	6	6
M = 6	7-8	8-9
6 < M ≤ 7	8-9	9-10
7 < M ≤ 8	9-10	10-11
8 < M ≤ 9	10-11	11-12
9 < M ≤ 10	11-12	12-13

In attuazione della OM 10 del 16.05.2020 "Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020" le nuove fasce di credito e i punteggi per gli studenti delle classi quinte sono i seguenti:³

Media dei voti	Fasce di credito V anno
M < 5	9-10
5 ≤ M < 6	11-12
M = 6	13-14
6 < M ≤ 7	15-16
7 < M ≤ 8	17-18
8 < M ≤ 9	19-20
9 < M ≤ 10	21-22

I criteri di assegnazione del credito all'interno delle fasce come deliberati nel PTOF d'istituto vengono di conseguenza modificati come segue (in giallo la nuova formulazione).

"L'assegnazione del credito scolastico nelle ultime tre classi, che contribuisce a determinare il punteggio dell'esame finale del corso di studi, avviene nel rispetto delle normative di legge al riguardo e dei parametri fissati dal Collegio dei docenti, in considerazione della media dei voti, dell'eventuale presenza di debiti, dell'assiduità della frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo

² Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

³ Sempre nell'all. A dell'OM 10 è inoltre previsto l'adeguamento dei crediti ottenuti nei precedenti anni scolastici dagli studenti che sosterranno l'esame di stato a conclusione dell'a.s. 2019-20.

educativo e alle attività complementari e integrative. L'Istituto Terragni ha individuato i seguenti criteri per assegnare il massimo e il minimo di punteggio all'interno di ogni fascia:

- minimo della fascia, indipendentemente dai criteri sottoelencati, qualora risulti verbalizzata la sufficienza in una disciplina per voto di consiglio;
- ~~minimo della fascia (in terza e in quarta) qualora l'alunno sia promosso dopo sospensione del giudizio;~~ minimo del punteggio all'interno di ciascuna fascia (in terza e in quarta) qualora l'alunno sia ammesso alla classe successiva in presenza di una o più valutazioni inferiori al 6;
- ~~per i promossi a giugno viene attribuito il punteggio massimo della fascia in presenza di almeno due di questi fattori~~ Il massimo del punteggio all'interno di ciascuna fascia per gli studenti ammessi alla classe successiva senza valutazioni insufficienti in presenza di almeno due dei fattori elencati:
 - giudizio positivo ("distinto" o "ottimo") sull'interesse e il profitto nell'insegnamento della Religione Cattolica o nell'attività alternativa (OM 26/2007);
 - media superiore a +0,50;
 - tutte valutazioni positive nello scrutinio del primo periodo;
 - assiduità nella frequenza scolastica;
 - interesse e partecipazione al dialogo educativo;
 - partecipazione ad attività complementari organizzate dall'Istituto della durata di almeno ~~20 ore~~ 10 ore (anche come somma di più attività), che non siano già state riconosciute come percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
 - (per alunni non madrelingua italiana) frequenza di scuola dell'obbligo nel Paese d'origine;
 - attività e corsi svolti presso Enti istituzionali riconosciuti e certificati su apposito modulo fornito dall'Istituto Terragni;
 - attività che abbiano rilevanza per la formazione umana, civile e sociale dello studente (norma DM 49/2000): attività artistiche, culturali, ricreative, formazione professionale, lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport (attività sportiva almeno a livello provinciale) per almeno ~~30 ore~~ 15 ore/anno;
 - corsi di formazione (della durata di almeno 20 ore) anche con connotazione politico-religiosa presso istituzioni culturali riconosciute (i contenuti dei corsi devono essere coerenti con il progetto educativo dell'Istituto); frequenza per almeno la metà del monte ore previsto per corsi di formazione (della durata di almeno 20 ore) anche con connotazione politico-religiosa presso istituzioni culturali riconosciute (i contenuti dei corsi devono essere coerenti con il progetto educativo dell'Istituto);
 - conseguimento di certificazioni rilasciate da enti esterni (es. certificazioni linguistiche...)."

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO

Non è più prevista, per gli studenti con una o più valutazioni inferiori al 6, la "sospensione del giudizio" con le conseguenti attività di recupero e valutazione indicate nel PTOF d'Istituto (Percorso autonomo di studio, corso di recupero estivo, verifica prima dell'inizio del nuovo anno scolastico).

Articolo 6

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo⁴ i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

2. [...]

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge⁵, le attività relative [...] al piano di apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

(OM n. 11 del 16/05/2020)

In presenza di votazioni inferiori a sei decimi viene predisposto un Piano di Apprendimento individualizzato che indica, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il PAI è allegato al documento di valutazione finale.

Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

⁴ Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

⁵ Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"